

Sentenza n. 116/2024 pubbl. il 17/01/2024

RG n.

Renart n

del

Reg. Gen. Aff. Cont.

Sentenza n. cronol. 737/2024 del 17/01/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 *sexies* c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c., in data _____, la seguente

SENTENZA

nel procedimento di I grado iscritto al n. _____ del Registro Generale Affari Contenziosi, e promosso

DA

_____ c.f. _____, e
_____ c.f. _____, elettivamente domiciliati in _____ alla via _____, presso lo studio dell'avv. _____, che li rappresenta e difende giusta procura in atti

- PARTE OPPONENTE -

CONTRO

_____ c.f. _____
quale società incorporante della società _____ (c.f. _____) in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. _____, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

- PARTE OPPOSTA -



LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il _____, _____, costituitisi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), hanno proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. _____, emesso il _____ e notificato loro in data _____ chiedendo di revocare l'ingiunzione, per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.

_____, ritualmente costituitosi in qualità di società incorporante della società _____, oltre a chiedere la concessione della provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa pretesa, con conferma del decreto ingiuntivo.

Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. (ord. del _____), istruito il processo in via meramente documentale, la causa è stata rinviata – dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal _____ in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 *ter* c.p.c..

1. Sul merito.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € _____, oltre interessi e spese, in virtù di contratto finanziamento, originariamente stipulato tra _____ e la società _____, e garantito con fideiussione, sino all'importo massimo di _____ da _____ il cui credito è stato successivamente ceduto alla società _____ (poi incorporata dall'odierna opposta con atto del _____ Rep. _____, Racc. _____, in virtù di contratti di cessione dei crediti in blocco del _____ e _____, con notifica ai debitori a mezzo raccomandata a/r perfezionatasi in data _____.

L'opposta ha provato il suo credito mediante deposito in atti del contratto di finanziamento e del contratto di fideiussione, nonché



Repert. n. _____ del _____
Suggerito
Sentenza n. cronol. 737/2024 del 17/01/2024

dell'estratto del "Libro Giornale", regolarmente tenuto e suggellato, dall'autentica di pubblico ufficiale; mentre gli odierni oppositori non sono riusciti a provare di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a loro non imputabile, essendosi semplicemente limitati a spiegare mere difese che non possono trovare accoglimento per i motivi che seguono (Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).

La linea difensiva spiegata dagli oppositori, circa l'assoluta carenza di certezza e liquidità del credito, per mancanza del deposito degli estratti conto e per genericità delle voci in esso riportate, è del tutto infondata.

Nei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente all'adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali che, peraltro, risulta altresì depositato nel caso in esame.

Rispetto al documento che sintetizza le movimentazioni contrattuali, gli oppositori hanno poi avanzato contestazioni del tutto generiche, limitandosi ad affermare che «la voce dell'estratto più rilevante () è definita barbaricamente Hostile Term Arrears, e per questo non è dato capire a cosa si riferisca».

La contestazione è del tutto generica, poiché le singole movimentazioni bancarie, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Cass. civ. n. 9767/2021; Cass. civ. n. 10094/2020; Cass. civ. n. 3574/2011; Cass. civ. n. 23971/2010; Cass. civ. n. 6188/2008; Cass. civ. n. 3181/2008; Cass. civ. n. 23939/2007; Cass. civ. n. 18578/2004; Cass. civ. n. 1228/2002; Cass. civ. n. 9579/2000).



Del tutto generica è infine la contestazione relativa all'importo del credito, per applicazione di interessi usurari, non avendo gli opposenti indicato né il tasso dell'interesse in concreto applicato nei vari periodi del rapporto, né la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, né tantomeno il disavanzo tra i due valori (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020).

Per tali motivi, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.

2. Sulle spese di lite e la condanna ex art. 93 co. 3 c.p.c.

Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), per cui siccome soccombenti, vanno condannati, in favore di _____, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi e minimi per la fase istruttoria poiché meramente documentale (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia ricompresa nello scaglione fino ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.). Sussistono, infine, i presupposti per la condanna d'ufficio degli opposti per lite temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c., che si stima equo liquidare, in via equitativa, nella stessa misura dell'importo delle spese di lite (Cass. n. 26435/2020): difatti, la manifesta infondatezza dell'opposizione spiegata in giudizio, alla luce del chiaro tenore letterale del contratto e di tutta la produzione documentale in atti, costituisce di per sé chiaro indice del carattere pretestuoso, meramente defatigatorio ed abusivo dell'opposizione esercitata (Cass. civ. S.U. n. 16601/2017; Cass. civ. n. 27623/2017, Cass. civ. n. 21943/2018).



Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- A. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il d.i. n. n. ;
- B. condanna e al pagamento, in favore di l , delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso;
- C. condanna e al pagamento, in favore di , dell'ulteriore importo di € , ex art. 93, comma 3, c.p.c..

Il

Giudice

dott.ssa Giovanna Cice

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.

